



Comune di Pederobba

Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse 14 – 31040 Pederobba
www.comune.pederobba.tv.it

Codice fiscale: 83001210265
partita IVA: 01199310267

Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 68185

ORIGINALE

TECNICO-MANUTENTIVO LL.PP.

ORDINANZA N. 59 del 29-09-2025

**Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM₁₀ in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM₁₀, superamento che è tuttora in corso;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM₁₀ permangano un inquinante critico in particolare

- relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 01 gennaio 2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di Pederobba risulta inserito nella zona "IT0524 zona Pedemontana" e ha una popolazione inferiore ai 10000 abitanti;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM₁₀), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta - verde, livello di allerta 1 - arancio, livello di allerta 2 - rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM₁₀ rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, previsione confermata dal nuovo PRTRA;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 tenuti conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

RILEVATO che deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM₁₀ individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili";

PRESO ATTO degli esiti del Tavolo Tecnico Zonale tenutisi in data 16 giugno 2025 e 9 settembre 2025 durante i quali sono state affrontate le tematiche relative allo stato della qualità dell'aria e valutate le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione 2025/2026;

VISTI:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la L. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale

dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

- il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n.192”;
- l'articolo n.182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀)”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- la L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, al fine di contenere l'esposizione della popolazione agli agenti nocivi aerodispersi in atmosfera, adottare localmente le seguenti misure ritenute applicabili e dimensionate al tessuto territoriale e alle infrastrutture presenti;

ORDINA

A decorrere dall'1/10/2025 sino al 30/04/2026, dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale

con livello “Nessuna allerta” - verde:

- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:
 - o i 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
 - o 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8. Sono comunque esclusi dall'applicazione gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali; edifici adibiti a scuole materne e asili nido; edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Sono fatte salve le eccezioni di legge;
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali disposte con provvedimento dell'unità periferica dei servizi fitosanitari regionali;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento;

deroga al divieto di cui sopra sono previste per:

- l'accensione dei tradizionali falò (Panevin), il 5 gennaio 2026, in quanto considerati di

consolidata tradizione popolare, purché di dimensioni al massimo di 4 m di altezza e con diametro alla base non superiore a 3 m, nel numero massimo di uno per ogni frazione del territorio comunale;

con livello di “Allerta 1” - arancio e livello di “Allerta 2” - rosso:

- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:
 - o i 18°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali disposte con provvedimento dell'unità periferica dei servizi fitosanitari regionali;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1), scopo intrattenimento;

INFORMA

- che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM_{10} di $50 \mu g/m^3$.

Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM_{10} di $50 \mu g/m^3$.

Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM_{10} di $50 \mu g/m^3$.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM_{10} di ARPAV reperibile al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>
- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
 - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa di potenza ≤ 35 kW se con classe emissiva inferiore alle “4 stelle” e se con emissioni di polveri (PP) superiori a $25 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ e di generatori a biomassa legnosa di potenza > 35 kW se con classe emissiva inferiore alle “4 stelle” e se con emissioni di polveri (PP) superiori a $15 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ e COT non superiore a $35 \text{ mg}/\text{Nm}^3$;
 - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi

giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il servizio di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la geom. Irene Marciano, funzionario di E.Q. del Servizio Lavori pubblici Ambiente e che gli atti del presente procedimento sono in visione, previo appuntamento, presso l'ufficio del responsabile del procedimento.

La presente ordinanza entrerà in vigore dal 01 ottobre 2025 e avrà efficacia fino al 30 aprile 2026 e comunque fino a eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero essere rilevate da enti o organi sovraordinati.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data massima pubblicità;

la trasmissione della presente ordinanza:

- al servizio "Polizia locale" del Comune;
- alla Provincia di Treviso, Settore Ambiente e Pianificazione territoriale;
- alla Regione Veneto, settore Ambiente;
- all'Azienda ULSS n.2;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Turato Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa